

# Scia allo sportello unico

## E un modello standard di segnalazione

DI ANDREA MASCOLINI

**S**portello unico per la Scia; modello unico standardizzato; rinvio a successivi decreti per l'individuazione dei singoli procedimenti sottoposti a Scia, silenzio-assenso e autorizzazione; per tutti gli altri procedimenti basterà la sola comunicazione. È quanto prevede lo schema di decreto attuativo della riforma della p.a. approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri che ridisegna, semplificandola, la disciplina sulla Scia (segnalazione certificata di inizio attività).

In realtà il decreto rinvia a successivi decreti l'individuazione dei procedimenti che saranno oggetto di Scia o di silenzio assenso e di quelli per i quali sarà necessaria l'espressa autorizzazione. A parte questi procedimenti per tutti quelli non previsti nei decreti si applicherà il principio generale per cui «ciò che non è espressamente disciplinato è soggetto a comunicazione».

Il decreto prevede che dovrà essere l'amministrazione destinataria della Scia a informare il privato, attraverso la pubblicazione sul proprio sito, di un modello unificato (uguale sul tutto il territorio) previsto dal decreto 90/2014. Se nel modulo non sono indicati i documenti da produrre a corredo dell'istanza, l'amministrazione dovrà specificarli in relazione alla «specificità del caso». In particolare si stabilisce che per ogni procedimento deve essere chiarito l'elenco degli stati, qualità personali e fatti che possono essere oggetto della dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà e le asseverazioni e attestazione dei tecnici abilitati o le dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese (in tutti i casi deve poi essere citata la fonte normativa dell'obbligo concernente la produzione dei documenti).

Dovrà poi essere indicato sempre sul sito quale sia lo «sportello di interlocuzione unica» (lo «sportello unico»), anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di articolazioni territoriali della stessa amministrazione. L'Amministrazione può anche istituire più sportelli unici ma solo per consentire al cittadino una pluralità di accessi sul territorio. La mancata individuazione dello sportello unico (ma anche la richiesta di documenti che non andavano richiesti) determina grave inadempimento ai doveri di ufficio, perseguibile disciplinarmente.

Nei casi di procedimenti connessi il termine per la convocazione della conferenza dei servizi (che dovrà esprimersi il massimo entro 60

giorni, come prevede l'altro decreto attuativo) decorre dalla data di presentazione della Scia allo sportello unico dell'amministrazione. Prova di ciò dovrà essere data con il rilascio da parte dell'ufficio competente della ricevuta di avvenuta presentazione e di completezza della documentazione stessa. Se invece la Scia viene inviata per posta o per e-mail il termine per convocare la conferenza dei servizi decorre dalla ricezione della documentazione. Possibile anche la presentazione di una segnalazione unica se per certe attività si richiedono

più Scia; in questo caso l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione unica, mentre le amministrazioni coinvolte dovranno controllare i requisiti e, se chiederanno l'adozione di misure queste dovranno essere adottate entro 30 giorni. La sospensione delle attività potrà essere motivata soltanto da pericoli per la tutela dell'interesse pubblico, della salute, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, della sicurezza e della difesa nazionale (per le attività edilizie può essere disposta «solo in presenza di attività non veritiere», ol-

tre che per il pericolo nei casi elencati in precedenza). Per le attività edilizie, se necessarie autorizzazioni espresse, si indice la conferenza dei servizi e l'inizio dell'attività rimane subordinato al rilascio delle autorizzazioni. Se l'attività edilizia è soggetta a Scia il decreto chiarisce che è sempre unica e sostituisce tutte le altre segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni e notifiche.

### Tutte le novità

- Obbligo di pubblicazione sul sito web della amministrazione del modulo per la Scia e delle indicazioni dei documenti richiesti;
- Segnalazione unica se è richiesta più di una Scia per le attività da svolgere;
- Obbligo di indicare sul sito web lo sportello unico dove presentare l'istanza
- Possibili sanzioni disciplinari se non si istituisce lo sportello unico e se si chiedono documenti che non andavano richiesti;
- Obbligo di indicare la fonte normativa quando si chiedono documenti a integrazione del modulo
- Rinvio a successivi decreti per l'individuazione dei procedimenti per i quali si procede con Scia, con silenzio assenso o con autorizzazione espressa; per quelli non previsti basterà la sola comunicazione;
- Può essere disposto il blocco del cantiere solo per false dichiarazioni o pericolo per l'ambiente, la sicurezza, il paesaggio, i beni culturali, la difesa nazionale, la salute
- Termine massimo per il rilascio: 60 giorni (durata max della conferenza dei servizi)